

Ordinanza-ingiunzione prefettizia illegittima se manca la motivazione

Il Giudice di Pace di Trebisacce con la sentenza n. 924 del 16 gennaio 2021 ha ritenuto ammissibile una motivazione per relationem, ma non sufficiente un mero rinvio alla stessa. Le controdeduzioni dell'organo accertatore non assumono valenza di atto pubblico.

IL FATTO

Un conducente sanzionato per violazione dei limiti di velocità proponeva opposizione avverso ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Cosenza. Il ricorrente Parte rivolgeva istanza al magistrato onorario affinché annullasse il provvedimento impugnato che risultava carente nella indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche fondanti la decisione dell'amministrazione resistente. La motivazione per relationem può trovare albergo ma non può consistere in un puro e semplice rinvio.

LA DECISIONE

Il Giudice di Pace di Trebisacce accoglie il ricorso avverso l'ordinanza prefettizia ritenendo che la stessa va annullata qualora emerga una mancanza assoluta di motivazione stante l'illegittimità per carenza del fondamentale requisito, motivazione del provvedimento, a cui si ricollega la prescrizione di cui all'art. 204, comma primo del codice della strada, laddove impone al Prefetto di emettere un'ordinanza motivata qualora ritenga fondato l'accertamento. Non assumono valenza contenutistica di atto pubblico le controdeduzioni espresse dall'organo accertatore nel rapporto redatto e trasmesso al Prefetto. Sempre il magistrato onorario ribadisce che pur essendo ammissibile una motivazione "per relationem", non è però sufficiente un mero rinvio e, inoltre, non è possibile rifarsi unicamente alle controdeduzioni dell'organo accertatore espresse nel rapporto trasmesso al Prefetto. Nel dettaglio del caso de quo, la lente del Giudice di Pace si sofferma sulla "scarna dicitura" contenuta nel provvedimento opposto, ritenuta "inidonea al rispetto del dettato normativo afferente la motivazione del provvedimento a cui si ricollega la prescrizione prevista dal codice della strada. Il magistrato onorario evidenzia come la suddetta motivazione, pur potendo essere espressa per relationem, non deve però tradursi in un puro e semplice rinvio, dovendo pur sempre riprodurre i contenuti mutuati dagli ulteriori atti del procedimento, divenendo, in tal modo, oggetto di autonoma valutazione critica e permettendo così all'interessato di verificare appieno il percorso logico-giuridico seguito dall'organo decidente. Tanto premesso, nel caso de quo ricorre una mancanza assoluta di motivazione, e non una mera insufficienza, ovvero contraddittorietà, di essa.

Giudice di Pace di Trebisacce, sentenza n. 929 del 16 gennaio 2021

LA VICENDA

Con ricorso spedito a mezzo raccomandata a.r. omissis proponeva opposizione avverso l'epigrafata ordinanza, emessa dal Prefetto di Cosenza, con la quale, respinto il ricorso proposto avverso il verbale redatto dalla Polizia Locale di Roseto Capo Spulico, relativo alla violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S., gli veniva ingiunto il pagamento di € 368,50.

Assumeva, parte opponente, la carenza motivazionale del provvedimento impugnato, nonché l'illegittimità del presupposto accertamento d'infrazione.

Concludeva, il ricorrente, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta.

Il Prefetto di Cosenza non intendeva costituirsi.

Effettuava irrituale e inefficace costituzione in giudizio, in assenza di vocatio in ius, ovvero di delega ex art. 6, comma 9, D.Lgs. 150/2011 il Comune di Roseto Capo Spulico.

All'udienza del 16/12/2020 la causa veniva decisa mediante pubblica lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso trova accoglimento.

Ed invero, il provvedimento opposto si appalesa carente nella indicazione del presupposto di fatto e delle ragioni giuridiche fondanti la decisione dell'amministrazione resistente.

La scarsa dicitura contenuta nell'ordinanza-ingiunzione de qua si appalesa inadeguata al rispetto del dettato normativo contenuto nell'art. 3, comma 1, legge 7 marzo 1990, n. 241, a cui si ricollega la prescrizione di cui all'art. 204, comma 1, C.d.S., a mente del qual il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, emette "ordinanza motivata" di ingiunzione di pagamento.

E' appena il caso di rilevare che la motivazione de qua, pur potendo essere espressa per relationem, non deve tradursi in un puro e semplice rinvio, dovendo, pur sempre, riprodurre i contenuti mutuati dagli ulteriori atti del procedimento, divenendo, in tal modo, oggetto di autonoma valutazione critica, permettendo all'interessato di verificare appieno il percorso logico-giuridico seguito dall'organo decidente.

Né le controdeduzioni espresse dall'organo accertatore nel rapporto redatto e trasmesso al Prefetto assumono valenza contenutistica di atto pubblico, esprimendo mere argomentazioni difensive dedotte a confutazione dei motivi dell'avverso ricorso proposto dall'interessato in sede amministrativa (cf. art. 203, comma 2, ultima alinea C.d. S.).

Per quanto sopra osservato, ricorrendo una mancanza assoluta di motivazione, e non una mera insufficienza, ovvero contraddittorietà di essa, l'ordinanza-ingiunzione impugnata va annullata, per sua illegittimità (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez.Un., 10/05/2010, n.11280, che ha chiarito, delimitandolo, il dictum di Cass. civ., Sez. Unite, n. 1786/2010).

Ogni ulteriore motivo di ricorso rimane assorbito.

L'apparente contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione deliberata induce il giudicante a disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Trebisacce, avv. Liberale Casseti, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal ricorrente, nei confronti del Prefetto di Cosenza

- 1) .Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla in toto l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Cosenza;
- 2) Compensa le spese del giudizio.